

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria |

nella seduta del 29 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso datato 20 gennaio 2010 la società ricorrente, in persona del suo liquidatore, affermava di essere titolare di un contratto di conto corrente stipulato il 20 dicembre 1995 ed in seguito estinto, in data 21 aprile 2009.

Sempre con riferimento a tale rapporto contrattuale, in data 6 giugno 2007, era stata formalizzata la delibera di affidamento di cassa per l'importo di € 20.000,00.

In data 26 marzo 2009, la società ricorrente con lettera inviata dal proprio liquidatore, lamentava l'onerosità degli interessi e delle competenze applicati dall'intermediario negli anni 2007 e 2008, su un'esposizione media di € 25.000,00, e chiedeva il rimborso, tramite bonifico, a "rettifica dei tassi eccessivi applicati".

Con successiva nota del 14 settembre 2009, la società ricorrente comunicava all'intermediario di aver chiuso la propria attività, a far tempo dal dicembre 2007, e di essersi posta in liquidazione, saldando tutte le pendenze. Faceva, altresì, presente di aver da tempo "aperto un confronto" con il direttore della filiale "per recuperare una parte degli interessi eccedenti", in ragione degli "accordi presi con una funzionaria della banca (dimessasi nell'agosto 2008)". Secondo quanto asserito dalla società ricorrente infatti, "su un fido di cassa di € 20.000, a causa di interessi elevati .. arbitrariamente applicati, si erano create situazioni di sconfinamento dal fido, a sua volta tassato con tassi dal 13 al 14 per cento".

Sempre secondo quanto affermato nella sopracitata lettera del 14 settembre 2009, la ricorrente appoggiava sull'intermediario il 90% della propria operatività. La posizione era assistita da garanzia fideiussoria dell'attuale liquidatore e della moglie di questi,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“proprietari entrambi di beni immobiliari del valore complessivo di duemilionicinquecentomila euro”.

Da ultimo, nella lettera richiamata la ricorrente chiedeva un intervento dell'Ufficio Reclami al fine di *“ottenere il rimborso degli interessi (da usura)”* e lamentava una mancata risposta formale da parte della filiale della resistente.

Con lettera del 6 novembre 2009, l'intermediario rispondeva alla ricorrente comunicando di aver verificato che *“le liquidazioni trimestrali delle competenze, relative al c/c [della società ricorrente] per gli anni 2007, 2008 e fino alla data di estinzione del 21.4.09 erano state effettuate correttamente, applicando i tassi concordati in origine e tenendo conto di tutte le modifiche successivamente intervenute tempo per tempo”.*

L'intermediario faceva presente anche che le comunicazioni relative alle variazioni dei tassi erano state regolarmente inviate e che non risultavano pervenute, per il periodo interessato, *“richieste di variazioni o contestazioni”.*

Di conseguenza, l'intermediario respingeva la richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente.

Con ricorso datato 20 gennaio 2010, richiamando quanto sopra esposto, la società ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario il *“risarcimento del danno subito per l'applicazione di tassi di interesse e massimo scoperto eccedenti gli accordi intrapresi e comunque eccessivi rispetto al normale andamento del mercato per gli anni 2007 e 2008”.* L'intermediario forniva le proprie controdeduzioni con mail pervenuta alla casella PEC il 5 marzo 2010.

Dopo aver ricostruito cronologicamente i fatti e aver precisato che il rapporto contrattuale intrattenuto dalla società ricorrente con la propria ex filiale (ceduta il 24 gennaio 2010 ad altro intermediario) *“aveva avuto un decorso regolare”* e che non risultavano reclami fino alle lettere del 26 marzo 2009 e del 14 settembre 2009, la banca circostanziava le proprie considerazioni nel merito precisando che, con riferimento all'applicazione di condizioni diverse da quelle concordate, la ricorrente non aveva mai prodotto alcuna documentazione a supporto della propria affermazione.

Circa il profilo della quantificazione del danno, poi, l'intermediario resistente giudicava prive di qualsivoglia supporto tecnico le affermazioni della società ricorrente in merito al *“concetto di tasso riferito al normale andamento del mercato”* aggiungendo a tale proposito che *“la determinazione dei tassi, ovviamente entro gli obblighi ed i limiti di legge, dipende da una serie di fattori estremamente variabili ..., ma certamente non esiste un tasso riferito al normale andamento del mercato”.*

Nel convincimento della correttezza del proprio comportamento, l'intermediario chiedeva quindi all'Arbitro di respingere il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella seduta del 29 aprile 2010.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio verte sulle condizioni economiche applicate dalla banca ad un contratto di conto corrente a far tempo dal 1° gennaio 2007 e sino al 21 aprile 2009, data di estinzione del rapporto.

In relazione a tali condizioni, la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente *“ per l'applicazione di tassi di interesse ... e massimo scoperto eccedenti gli accordi intrapresi e comunque eccessivi rispetto al normale andamento del mercato”* non appare a questo Collegio fondata.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, dalla documentazione prodotta dalla banca emerge che le liquidazioni trimestrali delle competenze relative al c/c per gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

anni 2007 e 2008 e fino alla data di estinzione del 21 aprile 2009 sono state effettuate correttamente, applicando i tassi concordati in origine e tenendo conto di tutte le modifiche successive intervenute nel tempo. Né, a seguito del regolare invio da parte della banca di alcune comunicazioni relative alle variazioni dei tassi nel frattempo intervenute, risulta che il ricorrente abbia sollevato alcuna contestazione o eventuali richieste di variazioni.

A ciò si aggiunga che risulta comprovato, e non è oggetto di contestazione del ricorrente, che questi a suo tempo ha sottoscritto, e conseguentemente avuto modo di conoscere nel dettaglio, le condizioni contrattuali relativamente al rapporto intercorrente con l'intermediario.

Per quanto concerne poi l'asserita non conformità delle condizioni applicate rispetto a quelle che sarebbero state dal ricorrente ad un certo punto concordate verbalmente con una funzionaria della banca, tale affermazione non risulta al Collegio essere supportata da alcuna documentazione e dunque appare priva di rilievo probatorio.

Anche circa il profilo della quantificazione del danno, le affermazioni del ricorrente in merito al concetto di "tasso riferito al normale andamento del mercato" risultano prive di fondamento. La determinazione dei tassi, entro gli obblighi e i limiti di legge, può infatti certamente essere influenzata da una serie di fattori assai variabili (tra i quali, a titolo di esempio, si annovera il rating creditizio della controparte, le politiche creditizie relative a comparti merceologici o l'ambito territoriale di appartenenza), ma tra questi non rientra il parametro valutativo del "normale andamento del mercato" così come asserito dal ricorrente.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO